



Obblighi informativi erogazioni pubbliche

7 MAGGIO 2019 |

Il Decreto Crescita (art. 35) modifica in modo sostanziale la disciplina sulla **trasparenza delle erogazioni pubbliche**, introdotta dalla L. 124/2017. Le modifiche riguardano tutti i destinatari degli obblighi, e quindi sia gli enti non commerciali, che le imprese.

Viene di fatto ampliato l'ambito di applicazione (includendo l'obbligo di informativa su erogazioni pubbliche anche per società di persone e micro imprese, oltre che alle imprese), lasciando invariato il regime sanzionatorio.

Rimane fermo il **limite di 10.000 euro**, che esclude gli obblighi di pubblicazione.

SOMMARIO:

- > 1. IL NUOVO OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLE EROGAZIONI RICEVUTE
- > 2. REGIME SANZIONATORIO

1. Il nuovo obbligo di indicazione delle erogazioni ricevute

Il Decreto Crescita ([art. 35](#)) modifica in modo sostanziale la **disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche**, introdotta dalla L. 124/2017. Le modifiche riguardano tutti i destinatari degli obblighi, e quindi sia gli enti non commerciali, che le imprese.

Viene di fatto **ampliato l'ambito di applicazione** (includendo l'obbligo di informativa su erogazioni pubbliche anche per società di persone e micro imprese), lasciando invariato il regime sanzionatorio.

Soggetti tenuti all'obbligo

L'obbligo di pubblicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche deve essere adempiuto da:

- imprenditori individuali, società di persone, micro imprese (soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile) e imprese di medie e grandi dimensioni;
- **associazioni, Onlus e fondazioni;**
- **cooperative sociali**, che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO INFORMATIVO

- imprenditori individuali, società di persone, micro imprese e imprese di medie e grandi dimensioni;
- **associazioni, Onlus e fondazioni;**
- **cooperative sociali** che svolgono attività a favore degli stranieri, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Ricorda

Dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli **enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato**, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

Modalità di indicazione delle informazioni rilevanti

La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 stabilisce **obblighi di pubblicità ulteriori**, rispetto a quelli già previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Tuttavia, la norma non ha ad oggi ancora trovato applicazione a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti:

- associazioni, fondazioni, Onlus;
- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri; e
- imprese.

Per questo motivo il Decreto Crescita è intervenuto per fornire un **chiarimento urgente, per consentire alle imprese di adempiere correttamente entro i termini previsti**.

A tale proposito per la prima categoria di operatori (associazioni, fondazioni e Onlus), si prevede che la **pubblicazione delle informazioni** avvenga entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'esercizio finanziario 2018, "sui propri siti internet o analoghi portali digitali".

Per le **imprese e le cooperative sociali**, invece, si rende necessario distinguere tra:

- quelle tenute alla redazione della **nota integrativa** del bilancio di esercizio; e
- quelle che **non sono soggette all'obbligo** (artt. 2083, 2214, 2215, 2215-bis, 2216, 2217e 2435-ter codice civile).

Per le **imprese tenute alla redazione della Nota integrativa**, l'adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella **nota integrativa del bilancio di esercizio** e nella **nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato**.

Attenzione

Nel documento del Consiglio Nazionale del 15.03.2019 viene suggerito, per non creare confusione nella nota integrativa, di riportare l'informativa obbligatoria in una **sezione apposita preferibilmente in chiusura**, con una tabella che permetta di identificare chiaramente: soggetto erogante, contributo ricevuto, breve descrizione del contributo.

La norma, infatti, richiede che per ciascun importo debbano essere indicati, "preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico", i seguenti elementi:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (la società che redige il bilancio);
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale.

Riportiamo di seguito un esempio di indicazione in NOTA INTEGRATIVA:

TRASPARENZA EROGAZIONI PUBBLICHE

(art. 1, co. 125-129, L. 124/2017, come modificata dal DL 135/2018, conv. L. 12/2019)

La società _____ (c.f. e p.iva _____) ha ricevuto nel 2018 le seguenti sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere:

DENOMINAZIONE pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati e codice fiscale SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO EROGATO	DATA DI EROGAZIONE	CAUSALE DEL VERSAMENTO
--	-----------------	--------------------	------------------------

 Ricorda

La richiesta della Legge n. 124/2017, essendo fornita in bilancio, è oggetto di **attenzione da parte dei revisori legali**, a cui spetta di verificare le condizioni per l'iscrizione dei pertinenti importi e la correttezza dell'informazione fornita.

Per la seconda categoria di imprese, non sono soggette all'obbligo di predisposizione della nota integrativa, l'obbligo di trasparenza, come previsto per le associazioni, le Onlus e le fondazioni, potrà essere assolto, mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio **sito internet o, in mancanza, sul portale digitale** delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa.

In alternativa, ove tali imprese decidano comunque di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l'obbligo di trasparenza sarà assolto all'interno della nota stessa.

MODALITÀ DI INFORMATIVA	
associazioni, Onlus e fondazioni	pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa entro e non oltre il 30 giugno 2019.
imprese e le cooperative NON tenute alla redazione della Nota integrativa	
imprese e le cooperative tenute (o che la redigono per facoltà) alla redazione della Nota integrativa	pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio/bilancio consolidato

 Novità

Decorrenza

L'obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all'**esercizio 2018**.

Le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali devono adempiere agli obblighi di trasparenza **entro e non oltre il 30 giugno 2019**. L'inosservanza di tale obbligo comporterà l'applicazione dal 2020 di una sanzione specifica.

In generale, essi sono tenuti alla pubblicazione delle informazioni rilevanti mediante **pubblicazione sul proprio sito internet o analoghi portali**, "a partire dall'esercizio finanziario 2018", "entro il 30 giugno" di ogni anno e, quindi, non più "entro il 28 febbraio", come oggi previsto.

Le imprese pubblicano nelle **note integrative del bilancio di esercizio** e dell'eventuale **bilancio consolidato** gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, **su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al**

pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Le erogazioni oggetto di comunicazione

Gli obblighi di informativa riguardano "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria", mentre l'attuale formulazione della norma fa riferimento a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere".

L'informativa riguarda le somme ricevute da **amministrazioni pubbliche e soggetti assimilati**.

L'art. 1, comma 125, primo periodo della Legge n. 124/2017 stabilisce che gli enti erogatori possono essere le:

- **pubbliche Amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del DLgs. 33/2013** (amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del DLgs. 165/2001, comprese le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione).

Ricorda

Per **amministrazioni pubbliche** si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché il CONI.

L'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 stabilisce, poi, ai commi 2 e 3, che la disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni si applica, inoltre, in quanto compatibile:

- agli **enti pubblici economici e agli ordini professionali**;
- alle **società in controllo pubblico** ex art. 2, comma 1 lett. m) del DLgs. 175/2016;
- alle **associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica**, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni;
- alle **società in partecipazione pubblica**, ex art. 18 del DLgs. 124/2015 e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che **esercitano funzioni amministrative**, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

-
- **società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni**, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e società da loro partecipate;
 - **società in partecipazione pubblica**, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e società da loro partecipate.

In relazione alle imprese, quindi, la norma individua la provenienza delle erogazioni oggetto di informativa, mediante un rinvio a quanto previsto per gli enti non commerciali.

Attenzione

Al fine di **evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti**, l'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario **sia inferiore a 10.000 euro** nel periodo considerato.

Ricorda

La circ. Min. Lavoro e politiche sociali n. 2/2019, ancorché in riferimento agli enti del Terzo settore, ha chiarito che devono essere rendicontati **tutti gli incarichi ricevuti, anche a carattere sinallagmatico**.

Attenzione

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali, che delle imprese) riguardano gli importi "effettivamente erogati", con ciò chiarendo che, ai fini della rendicontazione, è necessario applicare il **criterio di cassa**.

Ricorda

Assonime (Circolare 5/2019) ritiene che la disciplina della Legge n. 124/2017 riguardi esclusivamente le **risorse pubbliche nazionali**, restando **escluse** quelle riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee. Un chiarimento è opportuno.

2. Regime sanzionatorio

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi comporta una **sanzione pari all'1% degli importi ricevuti** con un importo minimo di 2.000 euro.

Competente ad irrogare la sanzione è **l'amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio** o, in difetto, il Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario.

Con il provvedimento di irrogazione della sanzione viene stabilito il termine entro il quale ottemperare all'obbligo di pubblicazione.

Il perdurare dell'inosservanza degli obblighi, nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine indicato dall'autorità, è sanzionato con la **restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti** entro i successivi tre mesi.

Ricorda

Il periodo di tre mesi decorre "dalla data di inadempimento degli obblighi di pubblicazione" e, quindi, dal 30 giugno per gli enti non commerciali e (ove si volesse accogliere l'interpretazione fatta propria dal CNDCEC) dalla data di pubblicazione del bilancio per le imprese.

REGIME SANZIONATORIO - DAL 01.01.2020	
MANCATA INFORMATIVA	sanzione 1% degli importi ricevuti (minimo di 2.000 euro)
MANCATA SANATORIA NEI TERMINI PREVISTI, A SEGUITO DI VERIFICA DELL'AUTORITÀ EROGANTE	restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi

Le richieste mosse da Assonime (che auspicava una moratoria, in fase di prima applicazione) e dal CNDCEC (che proponeva l'introduzione di una sanzione fissa o proporzionale, non superiore allo 0,50%, dei vantaggi economici ricevuti) sono cadute nel vuoto.

Il Decreto Crescita, infatti, non solo **conferma il gravoso regime sanzionatorio** previsto in precedenza, ma estende tale pesante sanzione anche agli enti non commerciali, oltre che alle imprese.